





# *Prefettura di Rovigo*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Ai fini dell'esercizio del voto a domicilio, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora; tale dichiarazione - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 1/06, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 46/09 - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Pertanto, si rappresenta che la dichiarazione relativa alla tornata elettorale del 6 e 7 giugno prossimo dovrà essere presentata al sindaco del comune di iscrizione nelle liste elettorali **da subito e comunque entro il 18 maggio p.v.** . Le dichiarazioni formulate per il primo turno di elezioni amministrative del 6 e 7 giugno p.v. devono essere considerate valide anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine del 18 maggio, si rappresenta che essa può essere presentata, in occasione dei referendum e dell'eventuale turno di ballottaggio, entro il 1° giugno prossimo.

La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto.

Ciò premesso, attesi i suddetti termini ristrettissimi per l'applicazione della normativa in questione, i dirigenti delle Aziende sanitarie locali dovranno porre in essere ogni misura organizzativa idonea affinché venga assicurato immediatamente un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. I dirigenti delle Aziende sanitarie locali dovranno richiamare l'attenzione dei funzionari medici designati sulla sanzione specificamente prevista – in caso di rilascio di certificati in assenza delle condizioni di infermità previste dalla legge – dal comma 3 bis del D.L. n. 1/06, come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della presente legge.

Per il resto, si richiamano le istruzioni già impartite in materia di voto domiciliare con circolare MIATSE n.14/09 dello scorso 6 aprile (*circolare prefettizia n. 24 del 15 aprile 2009*) nonché il disposto tuttora vigente dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 1/06 in base al quale il voto a domicilio si effettua, tra l'altro, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie, mentre per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali il voto a domicilio si effettua soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà, in primo luogo, nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, utilizzando a tali fini e laddove



# *Prefettura di Rovigo*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.

L'art. 2 della citata legge n. 46 del 2009 - in considerazione della composizione ridotta del seggio in occasione dei referendum (come è noto la legge prevede uno scrutatore in meno rispetto a tutti gli altri tipi di consultazioni) - per garantire la costante presenza nell'Ufficio elettorale di sezione di almeno tre componenti, ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. n. 361/57, ha previsto l'aumento di uno scrutatore in occasione dei referendum negli uffici elettorali di sezione nei quali si dovrà procedere alla raccolta del voto domiciliare; ciò, integrando opportunamente quanto già previsto dal precedente testo dell'art. 2 legge n. 199/78 per gli Uffici elettorali di sezione per i referendum nei quali esistono ospedali e case di cura con meno di 100 letti (con conseguente seggio "volante").

A questo proposito, la nomina dell'ulteriore scrutatore da assegnare all'Ufficio di sezione potrà avvenire traendone il nominativo secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, con la notifica della relativa nomina all'interessato, in ogni caso, non oltre il termine del terzo giorno precedente quello di svolgimento del referendum.

La predetta legge ha previsto, altresì, che, ove necessario, la Commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, possa disporre con proprio provvedimento che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Si ritiene che tali misure possano essere adottate in tutti i casi in cui siano ritenute opportune dal punto di vista tecnico - organizzativo, attesi il numero di elettori che potrebbero essere ammessi al voto a domicilio presso uno stesso Ufficio elettorale di sezione e/o la vicinanza del luogo o dei luoghi in cui operano il o i seggi speciali vicini, considerando anche la funzionalità, lo snellimento procedurale, la corretta distribuzione dei carichi di lavoro tra i diversi seggi nonché la necessaria garanzia di regolarità delle operazioni di voto.

Si rinvia, infine, all'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", per gli ulteriori adempimenti, di competenza dei presidenti di tali uffici, relativi alla raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare. "\*\*\*\*\*"

Si richiama, inoltre l'attenzione dei Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e dei sindaci, segretari comunali e ufficiali elettorali della provincia sia sugli adempimenti di competenza sia affinché svolgano ogni ulteriore, utile attività di sensibilizzazione e raccordo nei confronti dei presidenti di seggio e degli scrutatori nominati in occasione di ogni consultazione.

IL PREFETTO  
( Adinolfi )